



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ICM

Le presenti Condizioni Generali di Contratto ICM sono disponibili a semplice richiesta del Cliente formulata ad ICM oralmente, telefonicamente o per iscritto e, comunque, sono a completa disposizione del Cliente, per essere consultate, scaricate e/o stampate, sul sito www.icmlift.com

1) DEFINIZIONI

Nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Contratto (nel prosieguo **C.G.C.**) e dei documenti precontrattuali e contrattuali di seguito indicati, i termini qui elencati hanno il seguente significato:

"ICM": abbreviazione di I.C.M. S.r.l., con sede in Via Kempten, 12 38121 (TN)- P.IVA: 01274070224

"Cliente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto con ICM;

"Struttura": si intende, indifferentemente ai fini delle presenti Condizioni Generali e del Contratto, sia la struttura metallica progettata e prodotta da ICM destinata a contenere impianti (ascensori, piattaforme ecc.) prodotti da imprese terze, come descritta nella "Conferma d'ordine ICM" e nel/nei "Progetto/i struttura" e successivi documenti integrativi, sia l'impianto ICARO, consistente in una piattaforma elevatrice brevettata e prodotta da ICM, bene che può essere o meno posto all'interno di una struttura metallica realizzata da ICM, ovvero da terzi, il tutto secondo quanto previsto nella Conferma d'ordine ICM nel/nei "Progetto/i struttura" e successivi documenti integrativi;

"Materiali": l'insieme o parte dei componenti costituenti la Struttura prima che si concluda l'attività di Installazione stessa;

"Installazione": l'attività di montaggio dei Materiali nel luogo previsto nella "Conferma d'ordine ICM", a cura di ICM, ovvero di terzi, ovvero del Cliente direttamente. I termini installazione e montaggio sono equipollenti ai fini del Contratto;

"Trattativa": è la fase precedente alla conclusione del "Contratto", nel corso della quale ICM ed il Cliente si limitano a confrontarsi ed a valutare la convenienza e l'opportunità di concludere l'eventuale "Contratto", senza vincolo per entrambi.

"Offerta provvisoria ICM": documento proveniente da ICM relativo al solo sviluppo della trattativa ma non avente ancora efficacia di proposta contrattuale ICM. ma solo di indicazione generale dell'oggetto (Struttura, materiali, manufatti, qualità di massima e servizi accessori alla realizzazione) e del prezzo della successiva proposta contrattuale di ICM (Conferma d'Ordine), ma senza gli ulteriori elementi essenziali della stessa.

"Conferma d'ordine ICM": è la proposta contrattuale completa di ICM relativa alla Struttura (ed ai servizi accessori alla realizzazione della stessa ecc.) ed alle varie condizioni particolari del contratto, integrata dalle presenti C.G.C. e dagli allegati alla stessa.

"Sviluppo Commessa": è il prospetto realizzato da ICM al momento dell'invio della Conferma d'ordine ICM, nel quale, in sintesi, vengono indicati, divisi per settimane, i tempi tecnici per ICM per progettare, produrre, consegnare ed eventualmente installare la Struttura e, nel contempo, i tempi e le relative

I.C.M. S.r.l. - Lift components - Via Kempten, 12 - 38121 Trento (TN) - ITALY

Tel. +39 0461 960648 Fax +39 0461 991165

E-mail: ufficio.commerciale@icmlift.com - Web: www.icmlift.com

P.IVA IT01274070224 - Iscrizione C.C.I.A.A. di Trento n°127253 - Cap. Soc. Euro 73.600,00

Certificazione di conformità del controllo di produzione di fabbrica ai fini della marcatura CE delle strutture metalliche secondo Regolamento Europeo (UE) n.

305/2011 ed in conformità alla norma EN 1090-1.

Nr. Certificato: 1305 – CPR - 1192



incombenze a carico del Cliente o di terzi dallo stesso incaricati e/o allo stesso collegati da autonomi rapporti contrattuali o di fatto, il cui puntuale e preciso rispetto è condizione essenziale e necessaria per consentire ad ICM, a sua volta, di rispettare i propri termini come indicati nello “sviluppo commessa”.

“Sviluppi commessa successivi”: sono i prospetti, al primo Sviluppo Commessa, realizzati da ICM durante l'esecuzione del Contratto ed inviati (anche a mezzo e-mail) al Cliente, tenuto conto degli eventuali slittamenti dei termini previsti nel primo Sviluppo Commessa.

Progetto/i struttura: sono i progetti grafici, realizzati da ICM, relativi alla Struttura sulla base dei “rilievi” eseguiti sul Cantiere ove la Struttura andrà installata, nonché del “Progetto impianto” e dai “dati tecnici” del cantiere forniti dal Cliente o dai predetti soggetti terzi;

“Progetto impianto”: quando la Struttura è finalizzata a contenere un impianto (ascensore, piattaforma elevatrice ecc.) realizzato da soggetti terzi, il “progetto impianto” è il progetto, realizzato da tali terzi per conto del Cliente, relativo a detto impianto, necessario per ICM per poter, a sua volta, progettare con precisione e realizzare la Struttura su misura e conforme all'impianto stesso.

“Ordini variazioni Cliente”: sono le variazioni ordinate durante il rapporto dal Cliente relativi a quantità e/o qualità dei Materiali e/o della Struttura o di singole parti della stessa, variazioni che possono comportare o meno delle modifiche/integrazioni/rifacimenti al Progetto Struttura, che comportano comunque slittamenti dei termini previsti nello Sviluppo Commessa oltre ad aumenti del prezzo complessivo del Contratto.

“Contratto”: l'accordo tra il ICM ed il Cliente avente ad oggetto la Struttura, costituito dalla **“conferma d'ordine ICM”** accettata dal Cliente per iscritto così come integrata dai suoi allegati, tra cui lo **“sviluppo commessa”** ed il/i **“progetto/i struttura”** ovvero dagli **“Ordini variazioni Cliente”**, oltre che dalle presenti **“C.G.C.”**, ovvero da ulteriore documentazione contrattuale.

“Cantiere”: il luogo (di regola un edificio in costruzione e/o in ristrutturazione) ove fisicamente il Materiale va consegnato e la Struttura installata.

2) FASE PRECEDENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (TRATTATIVA) E DOCUMENTI PRE-CONTRATTUALI

2.1) Durante la trattativa, ICM invia (a mezzo scritto e/o posta elettronica) il documento denominato **“Offerta provvisoria ICM”**. Tale documento non ha valore ed efficacia di proposta contrattuale di ICM, ex art. 1326, ma è solo finalizzato allo sviluppo della trattativa stessa ed alla individuazione generale del solo oggetto (Struttura, materiali, manufatti, qualità di massima e servizi accessori alla realizzazione) e del solo prezzo della successiva proposta contrattuale di ICM. Quest'ultima verrà formalizzata da ICM, all'esito positivo della trattativa con il Cliente, solo a mezzo invio allo stesso di un ulteriore documento, convenzionalmente denominato **“Conferma d'ordine ICM”** di cui al successivo articolo. Solo tale ultimo documento, così denominato e completo di ogni sua parte con i relativi allegati, avrà efficacia di proposta contrattuale ICM, in quanto contenente tutti gli elementi essenziali del Contratto, da integrarsi con le presenti Condizioni Generali.

I.C.M. S.r.l. - Lift components - Via Kempten, 12 - 38121 Trento (TN) - ITALY

Tel. +39 0461 960648 Fax +39 0461 991165

E-mail: ufficio.commerciale@icmlift.com - Web: www.icmlift.com

P.IVA IT01274070224 - Iscrizione C.C.I.A.A. di Trento n°127253 - Cap. Soc. Euro 73.600,00

**Certificazione di conformità del controllo di produzione di fabbrica ai fini della
marcatore CE delle strutture metalliche secondo Regolamento Europeo (UE) n.**

305/2011 ed in conformità alla norma EN 1090-1.

Nr. Certificato: 1305 – CPR - 1192



2.2.) Pertanto l'eventuale restituzione da parte del Cliente della presente "Offerta provvisoria" firmata dallo stesso "per accettazione" o semplicemente firmata ovvero con simili diciture, così come l'invio di comunicazione orale, scritta o a mezzo posta elettronica, di "accettazione" dell'Offerta, o simili diciture, non avrà alcuna efficacia di conclusione del contratto tra le parti.

2.3) Qualora fosse interesse del Cliente, successivamente al ricevimento dell'Offerta Provvisoria ICM, proseguire nella trattativa, ne dovrà dare comunicazione (scritta, anche a mezzo e-mail, o orale) ad ICM. Le parti potranno comunque, anche prima di tale comunicazione, recedere liberamente dalla trattativa anche senza alcuna giustificazione e/o indennizzo e/o aggravio per entrambe.

2.4) Tutta la documentazione (pre-contrattuale) che dovesse essere predisposta da ICM e/o al cliente nella fase della trattativa, allo scopo di individuare le condizioni del futuro Contratto, compresi eventuali e-mail, disegni e/o progetti provvisori e la stessa Offerta Provvisoria ICM, non avrà più alcuna rilevanza ed efficacia dopo la conclusione del contratto, nel senso che solo le condizioni contenute nella "Conferma d'ordine ICM", come integrate dagli allegati alla stessa e dalla successiva documentazione esecutiva del rapporto (Progetti Struttura, Sviluppi Commessa Successivi, Ordini variazione Cliente) integreranno il contenuto del Contratto.

3) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI

3.1) Ove sia interesse delle parti proseguire nella trattativa, anche a seguito dello scambio dei predetti documenti pre-contrattuali, ICM provvederà a predisporre ed inviare al Cliente la propria proposta contrattuale, denominata convenzionalmente "Conferma d'Ordine ICM", contenente l'individuazione dell'oggetto del Contratto, del prezzo complessivo e delle principali condizioni essenziali del Contratto (termini di consegna, termini pagamenti ecc.), oltre al rinvio, per quanto nella stessa non indicato, alle presenti Condizioni Generali di Contratto. Si precisa che tutti gli allegati indicati e/o richiamati nella Conferma d'Ordine ICM integrano il contenuto del Contratto. In particolare ciò vale per lo Sviluppo Commessa che deve essere attentamente esaminato da parte del Cliente, in quanto essenziale per l'individuazione dei tempi di consegna ma anche, a tale fine, degli obblighi e delle incombenze ad esclusivo carico del Cliente ed i termini entro i quali essi vanno eseguiti dallo stesso.

3.2) Il Contratto si conclude nel momento in cui ICM ha ricevuto la restituzione della Conferma d'Ordine ICM e degli allegati alla stessa integralmente sottoscritti in ogni pagina da parte del Cliente (ovvero dal suo legale rappresentante).

3.3) La mancata restituzione ad ICM della Conferma d'Ordine così sottoscritta, in ogni sua parte, compresi gli allegati, entro il termine di giorni 15 dall'invio (e/o consegna) della stessa, comporterà la perdita di efficacia della proposta ICM.

3.4) Il Cliente dovrà far pervenire ad ICM la Conferma d'Ordine ICM e gli allegati sottoscritti in originale anche se potrà anticipare l'invio o la consegna della stessa (e degli allegati) a mezzo trasmissione via fax, purché vengano trasmessi integralmente tutti i documenti contrattuali oggetto della proposta, in ogni pagina, compresi gli allegati, debitamente sottoscritti. Il numero di fax è indicato in calce alla presente. In tale caso (anticipo a mezzo fax), varrà la data della ricezione del fax per

I.C.M. S.r.l. - Lift components - Via Kempten, 12 - 38121 Trento (TN) - ITALY

Tel. +39 0461 960648 Fax +39 0461 991165

E-mail: ufficio.commerciale@icmlift.com - Web: www.icmlift.com

P.IVA IT01274070224 - Iscrizione C.C.I.A.A. di Trento n°127253 - Cap. Soc. Euro 73.600,00

Certificazione di conformità del controllo di produzione di fabbrica ai fini della marcatura CE delle strutture metalliche secondo Regolamento Europeo (UE) n.

305/2011 ed in conformità alla norma EN 1090-1.

Nr. Certificato: 1305 – CPR - 1192



determinare il giorno della conclusione del Contratto. Tuttavia, il Cliente dovrà successivamente attivarsi per far pervenire presso ICM anche gli originali dei predetti documenti contrattuali sottoscritti in originale.

3.5) Non saranno valide al fine della conclusione del Contratto altre forme di accettazione della Conferma d'Ordine ICM, compreso l'invio di una o più e-mail.

3.6) Ove il Cliente abbia ricevuto incarico da un soggetto e/o impresa terza (compresi enti pubblici) di realizzare la Struttura, dovrà espressamente e necessariamente comunicarlo ad ICM e dovrà dichiarare per iscritto, prima del momento della conclusione del Contratto, sotto propria responsabilità, di essere stata autorizzata da tale ente/soggetto/impresa alla conclusione del Contratto con ICM, fornendo ad ICM tutti gli estremi di tale ente/soggetto/impresa e tutte le informazioni (anche di natura tecnica) relative al rapporto in essere con lo stesso, utili per la valutazione delle condizioni del Contratto. Il Cliente, si impegna a manlevare ICM da pretese, sanzioni e quant'altro dovessero gravare sulla stessa in conseguenza della conclusione ed esecuzione del Contratto in assenza di dette autorizzazioni, così come a rifondere tutte le spese e a risarcire i danni derivati ad ICM per l'impotenza che il Contratto si risolva, interrompa, risulti nullo o annullato e quant'altro in conseguenza del venir meno degli effetti del contratto/rapporto tra il Cliente e tale soggetto/impresa/ente terzi.

4) CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUTTURA

4.1) L'esatta identificazione delle caratteristiche tecniche della Struttura è contenuta e rinvenibile dalla Conferma d'Ordine ICM, da eventuali allegati della stessa, dal/i Progetto/i Struttura, dagli Ordini variazione Cliente", così come disciplinate dalle presente C.G.C..

5) ESECUZIONE DEL CONTRATTO - OBBLIGHI RECIPRICI - TEMPI DI ESECUZIONE – SVILUPPO COMMESSA.

5.1) Unitamente alla Conferma d'Ordine, ICM allega il prospetto denominato **Sviluppo Commessa**. Esso è il prospetto nel quale vengono indicate, sotto la voce "**scadenze per ICM**" tutte le varie attività ed incombenze di competenza di ICM (rilievi, progettazione, produzione ecc.) fino alla consegna del Materiale presso il Cantiere, specificando entro quale settimana dell'anno le stesse vanno eseguite da ICM.

5.2) Sotto la voce "**scadenze per il Cliente**", lo Sviluppo Commessa indica le varie attività e/o incombenze poste a carico del Cliente, attività che lo stesso può svolgere direttamente ovvero a mezzo terzi da questi incaricati o con esso comunque collegati da autonomo rapporto contrattuale o di fatto (a titolo esemplificativo: committente principale, direttore lavori dello stesso, direttore lavori del Cliente, studio di progettazione incaricato dal cliente ecc..). Posto, infatti, che la Struttura è finalizzata a contenere un impianto (ascensore....) realizzato da soggetti terzi e che inoltre la Struttura deve essere consegnata ed installata in un cantiere di cui dispone il Cliente, ovvero soggetti terzi legati al cliente da rapporti contrattuali autonomi, per poter rispettare i propri tempi di progettazione, produzione,

I.C.M. S.r.l. - Lift components - Via Kempten, 12 - 38121 Trento (TN) - ITALY

Tel. +39 0461 960648 Fax +39 0461 991165

E-mail: ufficio.commerciale@icmlift.com - Web: www.icmlift.com

P.IVA IT01274070224 - Iscrizione C.C.I.A.A. di Trento n°127253 - Cap. Soc. Euro 73.600,00

Certificazione di conformità del controllo di produzione di fabbrica ai fini della marcatura CE delle strutture metalliche secondo Regolamento Europeo (UE) n.

305/2011 ed in conformità alla norma EN 1090-1.

Nr. Certificato: 1305 – CPR - 1192



consegna ed eventuale installazione, ICM necessita di tutta una serie di informazioni, progetti, dati tecnici ecc. provenienti dal Cliente ovvero da tali soggetti terzi. Lo stesso vale anche per l'impianto ICARO. Del pari ICM necessita, per lo svolgimento delle proprie attività, dell'esecuzione concreta, da parte del Cliente ovvero dei predetti terzi, di tutte le vari incombenze ed attività previste a carico dello stesso (o comunque non previste a carico di ICM) e della messa a disposizione in perfetta efficienza di tutte le opere necessarie, come meglio esemplificato negli articoli successivi.

5.3) Conseguentemente, il mancato e/o non puntuale adempimento, da parte del Cliente, ovvero da parte dei predetti delle varie attività e/o incombenze ecc. previste nel Contratto e nello Sviluppo Commessa a carico del cliente, comporterà l'automatico slittamento dei termini settimanali previsti a carico di ICM per l'esecuzione delle rispettive e conseguenti attività e/o incombenze (progettazione, produzione, consegna, installazione, ecc.). Le settimane vanno intese come lavorative, dal lunedì al venerdì, esclusi sabati e domeniche.

5.4) A titolo meramente esemplificativo, posto che nello Sviluppo Commessa, consegnato unitamente alla Conferma d'Ordine ICM, tutti i termini settimanali sono preceduti dalla preventiva e necessaria restituzione, da parte del Cliente, della Conferma d'Ordine stessa e dello Sviluppo Commessa sottoscritta per accettazione in ogni loro parte, ove il Cliente a ciò provvedesse solo successivamente allo scadenza della settimana indicata nello Sviluppo Commessa, tutti i successivi termini settimanali slitteranno di conseguenza. Del pari, posto che la progettazione della Struttura non può essere eseguita a regola d'arte in assenza dell'invio, da parte del Cliente o del terzo a ciò preposto, del Progetto Impianto, la tardiva consegna di quest'ultimo rispetto alla settimana prevista nello Sviluppo Commessa, comporterà uno slittamento corrispondente dei termini settimanali per ICM per realizzare la progettazione, così, corrispondentemente, di tutti i successivi termini. Lo stesso dicasi per l'approvazione scritta del Progetto Struttura ICM da parte del Cliente, posto che senza l'approvazione ICM non può procedere alla produzione, ovvero alla realizzazione, da parte del Cliente, o chi per esso, di tutte le opere edili necessarie al fine dell'installazione della Struttura, essendo chiaro che se tali opere non sono state ancora ultimate, a regola d'arte, non solo la Struttura non può essere installata ma la posa della stessa potrebbe anche essere pericolosa, tenuto conto della funzione della stessa. E così via.

5.5.) Il Cliente è tenuto, anche per ragioni organizzative oltre che per le ragioni sopra esposte, a comunicare tempestivamente e per iscritto ad ICM la propria impossibilità (o l'impossibilità dei terzi ad esso dipendenti/collegati) ad eseguire le predette attività - incombenze entro i termini previsti nello Sviluppo commessa.

5.6) Qualora, nel corso del rapporto, i termini originariamente previsti dovessero così slittare in conseguenza di ritardi e/o fatti e/o situazioni imputabili al Cliente nell'esecuzione delle predette attività/incombenze di propria competenza, ICM potrà far pervenire al Cliente degli Sviluppi Commessa successivi, ovviamente aggiornati alla mutata situazione. Ciò anche per ragioni organizzative del Cliente. Il mancato invio di tali strumenti, tuttavia, non farà venir meno l'effetto sopra previsto di slittamento dei termini originari, per le ipotesi sopra indicate.

5.7) In caso di slittamento dei termini nell'esecuzione della Commessa imputabili al Cliente (e/o ai terzi allo stesso collegati) per le ragioni e le situazioni sopra esposte, non potrà essere imputata alcuna responsabilità ad ICM, non essendo il ritardo dipeso da proprio fatto e colpa, con l'effetto che il Cliente



non potrà pretendere da ICM alcun risarcimento del danno e/o penale (ove convenuta) per tutti i periodi di slittamento (settimane / frazioni di settimana) a se imputabili.

5.8) Qualora nella Conferma d'Ordine e/o nello Sviluppo Commessa sia indicato un termine ultimo specifico per la consegna dei Materiali (sotto forma di settimana o di data specifica), resta inteso e convenuto che tale scadenza è stata sempre e comunque determinata tenuto conto delle predette varie attività/incombenze a carico Cliente, previste ed indicate nello Sviluppo Commessa. Pertanto, anche in tale ipotesi vale quanto sopra previsto a proposito dello slittamento dei termini per ICM in conseguenza delle sopra descritte ipotesi. Se nei predetti documenti viene indicato genericamente il termine di "Consegna" deve intendersi quale Consegna dei Materiali presso il Cantiere, anche in ipotesi in cui il Contratto preveda l'installazione.

5.9) Le informazioni tecniche, i rilievi, i progetti (ad esempio Progetto Impianto) fatte pervenire ad ICM dal Cliente ovvero da terzi dei quali il Cliente deve rispondere, devono essere precise, esaustive e corrette onde consentire ad ICM di sviluppare la commessa nei suoi vari aspetti (progettuali ed esecutivi) con puntualità, precisione ed a regola d'arte, non rispondendo ICM di errori tecnici commessi da terzi. Con il termine "dati tecnici impianti" previsto nello Sviluppo commessa, si intendono tutti i dati tecnici dell'impianto che non siano rinvenibili nel "Progetto Impianto" e che siano altresì indispensabili per la progettazione della Struttura. Tali informazioni ed il "Progetto Impianto" non sono invece necessarie ove il Contratto abbia ad oggetto l'impianto ICARO. In tale caso, se quest'ultimo deve essere installato in una struttura metallica realizzata da imprese terze, il Cliente dovrà fornire tutti i dati tecnici ed i progetti di tale struttura, allo scopo di valutare e realizzare l'adattabilità di ICARO alla stessa.

6) ORDINI DI VARIAZIONI.

6.1) Gli ordini di variazioni del Cliente dopo la conclusione del contratto e durante il rapporto dal Cliente, relativi a quantità e/o qualità dei Materiali e/o della Struttura o di singole parti della stessa, anche quando non comportano modifiche/integrazioni/rifacimenti al Progetto Struttura, comportano comunque slittamenti dei termini previsti nello Sviluppo Commessa oltre a possibili aumenti del prezzo complessivo del Contratto come previsto nella Conferma d'ordine

6.2) E' onere del Cliente formalizzare gli ordini di variazione per iscritto, anche per e-mail, utilizzando la modulistica ICM. Al ricevimento dell'ordine, ICM formalizzerà, anche a mezzo e-mail, la propria proposta per il prezzo relativo alle variazioni ordinate ed attenderà conferma ed accettazione del Cliente, da far pervenire ad ICM anche a mezzo e-mail, prima di dar corso alla relativa progettazione e/o produzione e/o installazione della variante. Il maggior corrispettivo per tali variazioni verrà conteggiato al termine del rapporto in aumento dell'ultimo saldo. Ove non vi sia accordo su tale corrispettivo, si farà riferimento all'ultimo prezzario pubblicato dalla Provincia Autonoma di Trento.

7) PREZZI



7.1) I prezzi indicati da ICM si intendono al netto dell'IVA (nella percentuale applicabile al momento della fatturazione).

7.2) Salvo le specifiche ipotesi previste nelle presente C.G.C. (ad esempio variazioni ordinate dal Cliente), il prezzo per il Contratto è fisso ed invariabile, con decorrenza dalla data di conclusione del Contratto fino alla data di ultimazione della Installazione.

8) CONDIZIONI DI PAGAMENTO

8.1) La Conferma d'Ordine ICM indica le modalità ed i termini di pagamento del prezzo. Ove, come di regola, siano previsti frazionamenti del prezzo in più rate, i seguenti termini hanno il significato e gli effetti qui indicati:

"...% **acconto all'ordine**": si intende il momento della conclusione del Contratto;

"...% **a merce pronta**": si intende il momento in cui ICM ha prodotto i Materiali;

"...% **consegna Materiali**": si intende il momento in cui ICM consegna presso il Cantiere i Materiali;

"...% **posa struttura**": si intende il momento in cui ICM ha installato la Struttura presso il Cantiere, anche se non sono ancora stati installati gli eventuali cristalli della stessa (ove previsti), i quali vengono necessariamente posati dopo che l'ascensorista ha installato l'impianto all'interno della Struttura (anche allo scopo di impedirne la rottura o graffiatura). In particolare, è sufficiente in tali fini, l'ultimazione della Installazione della Struttura nella suo complesso, anche se, successivamente, vi siano delle minime opere di rifinitura (ad esempio siliconature, regolazioni ecc.). Nei Contratti in cui il Cliente, ovvero l'impresa terza che realizza l'impianto, richiedano ad ICM, per proprie ragioni organizzative, di installare la Struttura ad eccezione dei fianchi porta (vale a dire chiusure fra portale ascensore e montanti verticali della struttura stessa), il diritto al pagamento della rata di prezzo qui prevista sorge non appena ICM ha finito di posare la Struttura anche se non sono stati ancora installati i fianchi porta, semplicemente consegnati in Cantiere.

"...% **posa cristalli**": quando vi sono cristalli facenti parte della Struttura, si intende il momento in cui, posato l'impianto all'interno della Struttura, ICM abbia posato tali cristalli. Anche a tali fini è sufficiente l'ultimazione della posa dei cristalli nel suo complesso, anche se, successivamente, vi siano delle minime finiture da eseguirsi.

8.2) In caso di ritardo di pagamento rispetto ai termini previsti nella Conferma d'Ordine, il Cliente sarà tenuto a corrispondere ad ICM, senza necessità di alcuna preventiva messa in mora, l'interesse equivalente a quello previsto dalla legge con riferimento alle operazioni tra imprese commerciali (D. Lgs. 09.10.2002, n. 231), maggiorato di due punti percentuali.

8.3) Il Cliente non potrà ritardare o sospendere i pagamenti alle scadenze indicate nella Conferma d'ordine per alcun motivo anche in presenza di reclami o contestazioni, anche se riferite ad altri Contratti in essere con ICM

8.4) Il mancato pagamento di anche una delle rate di prezzo, comporterà la decadenza dai benefici dei termini concessi da ICM al cliente per altre rate di prezzo, facoltizzerà ICM a sospendere la propria prestazione e comporterà comunque un automatico e corrispondente slittamento dei termini previsti a



carico di ICM nello Sviluppo Commessa, con diritto della stessa a trattenere le somme già versate sino a quel momento anche a titolo di penale, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

8.5) Il mancato rispetto delle predette scadenze, comporterà altresì la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con diritto di ICM di trattenere le somme già versate sino a quel momento anche a titolo di penale, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

9) ONERI E FORNITURE A CARICO DEL CLIENTE

9.1) In aggiunta a quanto sopra e fermo restando quanto previsto nella Conferma d'Ordine, il Cliente dovrà sempre provvedere a mettere a disposizione, in prossimità del vano dell'ascensore al livello del piano stradale, un locale di grandezza adeguata, asciutto, ventilato e ben illuminato, munito di porta di chiusura con serratura: detto locale verrà adibito a magazzino del Materiale consegnato in Cantiere, assumendo il Cliente la responsabilità della custodia e della conservazione dei beni ivi depositati.

9.2) Il Cliente è tenuto a rilasciare al vettore e ad ICM ricevuta dei Materiali consegnati in cantiere.

9.3) Il Cliente dovrà provvedere ad effettuare, sia in precedenza che durante l'Installazione, tutti i lavori locali e murari di qualsiasi specie necessari alla installazione ed alla posa in opera della Struttura (detti lavori sono a suo carico anche per le trasformazioni o modifiche di impianti già esistenti o per riparazioni, ivi comprese quelle effettuate in garanzia); a fornire all'installatore e predisporre i mezzi d'opera necessari conformi alle vigenti norme di prevenzione infortuni (ponteggi e impalcature, scale) durante l'installazione.

9.4) E' a carico del Cliente l'ottenimento di eventuali autorizzazioni/licenze ed analoghi provvedimenti amministrativi eventualmente necessari, anche in base alla normativa amministrativa vigente nel comune ove ha sede il Cantiere, al fine dell'installazione della Struttura, così come la gestione di ogni incombente e pratica sotto il profilo della vigente disciplina regolamentare-urbanistica di tale luogo e nazionale. A titolo di esempio, ove necessaria semplicemente una D.I.A. (dichiarazione di inizio lavoro) sarà onere e cura del Cliente depositarla, curando a proprie spese ogni eventuale ulteriore incombenza con la pubblica amministrazione (a titolo di esempio, comunicazione di fine lavori ecc.). Lo stesso dicasi per questioni relative all'estetica della Struttura, ove esterna, in relazione alla normativa sull'impatto ambientale e così via. In ogni caso, ICM non risponde verso il Cliente per eventuali pretese e/o iniziative promosse dagli enti competenti per l'ipotesi di violazione di normative regolamentari - urbanistiche aventi ad oggetto la posa e realizzazione della Struttura e comunque il Cliente è tenuto a tenere indenne e manlevare ICM da ogni pretesa di tali enti pubblici e/o di terzi in tali ambiti.

9.5) Sono comunque a carico del Cliente, salvo che nella Conferma d'Ordine vengano posti a carico di ICM:

- ripari e recinzioni del vano di corsa, ringhiere e quant'altro necessario per la prevenzione e protezione contro gli infortuni richiesto dalle vigenti normative, anche durante il montaggio del Prodotto;
- smaltimento dei materiali residui del montaggio, ivi compresi quelli di risulta e di rifiuto, in conformità alle vigenti normative, salvo cartoni di imballaggio

I.C.M. S.r.l. - Lift components - Via Kempten, 12 - 38121 Trento (TN) - ITALY

Tel. +39 0461 960648 Fax +39 0461 991165

E-mail: ufficio.commerciale@icmlift.com - Web: www.icmlift.com

P.IVA IT01274070224 - Iscrizione C.C.I.A.A. di Trento n°127253 - Cap. Soc. Euro 73.600,00

Certificazione di conformità del controllo di produzione di fabbrica ai fini della marcatura CE delle strutture metalliche secondo Regolamento Europeo (UE) n.

305/2011 ed in conformità alla norma EN 1090-1.

Nr. Certificato: 1305 – CPR - 1192



- fornitura e posa in opera di eventuali protezioni regolamentari di separazione dei vani comuni a più impianti;
 - fornitura e posa in opera, in luogo opportuno nelle vicinanze del vano di corsa di un adeguato dispersore e relativi collegamenti rispondente ai disposti della legislazione vigente e delle norme CEI per la messa a terra delle strutture e delle apparecchiature della Struttura;
 - disposizione di una chiusura provvisoria degli accessi ai piani durante il montaggio rispondente alle vigenti norme di prevenzione infortuni;
 - eventuali lavori di ripristino, riquadratura di vani porte, finitura e imbiancatura dei locali e dei vani a montaggio ultimato;
- eventuale riscaldamento dei locali durante il montaggio.

9.6) E' onere del Cliente contattare tempestivamente e prima della conclusione del Contratto il locale "Comando dei Vigili del Fuoco" per avere informazioni specifiche se, tenuto conto della configurazione e della destinazione dell'immobile ove la Struttura va installata, gli stessi ritengano necessaria, a fini della prevenzione antincendio, che l'intera struttura ovvero specifiche componenti debbano essere preventivamente compartimenti, vale a dire se debbano essere realizzati dei trattamenti ignifughi ovvero altri analoghi accorgimenti. Ove tale tipo di prescrizione si dovesse rendere necessaria secondo tale parere dei Vigili del Fuoco, il Cliente ne dovrà dare immediata comunicazione scritta ad ICM, prima della conclusione del Contratto, essendo assolutamente necessario per ICM valutare il maggior onere e riformulare il prezzo. Se tale comunicazione dovesse essere tardivamente fornita dal Cliente, successivamente alla Conclusione del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto di diritto, salvo il raggiungimento di un accordo tra le parti per la rideterminazione del prezzo complessivo ed i tempi di esecuzione del Contratto, con diritto di ICM alla rifusione delle spese fin a quel momento sostenute ed al risarcimento del danno subito.

10) INSTALLAZIONE

10.1) Il Cliente dovrà dare per iscritto ad ICM la conferma della disponibilità del Cantiere per l'installazione della Struttura e, in specifico, dovrà comunicare di aver ultimato, secondo i progetti, le prescrizioni di legge e regolamentari ed a regola d'arte, tutti i lavori preparatori all'installazione della Struttura verificando e specificando:

- che i locali destinati a ricevere l'installazione sono finiti secondo le indicazioni di ICM, perfettamente asciutti ed illuminati elettricamente;
- che gli accessi dei piani siano pronti o, nel caso di vani scala, che sia pronta l'installazione delle difese;
- che siano state rispettate tutte le norme antiinfortunistiche.

10.2) ICM o l'impresa da essa incaricata, darà inizio all'Installazione non appena avrà la certezza, previo sopralluogo, che le sopra indicate incombenze, finalizzate anche alla sicurezza sul cantiere oltre che alla celerità dell'installazione, siano state correttamente eseguite.

10.3) Durante la fase dell'Installazione, il Cliente curerà che nessuna altra impresa presente sul Cantiere possa intralciare o rallentare ICM nell'esecuzione della stessa, ovvero creare pericolo e/o

I.C.M. S.r.l. - Lift components - Via Kempten, 12 - 38121 Trento (TN) - ITALY

Tel. +39 0461 960648 Fax +39 0461 991165

E-mail: ufficio.commerciale@icmlift.com - Web: www.icmlift.com

P.IVA IT01274070224 - Iscrizione C.C.I.A.A. di Trento n°127253 - Cap. Soc. Euro 73.600,00

Certificazione di conformità del controllo di produzione di fabbrica ai fini della marcatura CE delle strutture metalliche secondo Regolamento Europeo (UE) n.

305/2011 ed in conformità alla norma EN 1090-1.

Nr. Certificato: 1305 – CPR - 1192



danno agli addetti all'installazione, si attiverà affinché ad ICM vengano forniti gli strumenti di supporto necessari all'esecuzione dell'installazione (ad esempio uso della gru di cantiere, ecc.).

10.4) Il Cliente dovrà prontamente comunicare per iscritto ad ICM, anche durante la fase di installazione, possibili motivi ostativi al proseguimento dell'attività, quali ad esempio sopravvenute esigenze di imprese terze sul Cantiere che rendano necessaria l'interruzione dell'installazione, così come dovrà curare di dare comunicazione scritta ad ICM della possibilità di riprendere i lavori.

10.5) In ogni caso di interruzione dell'installazione per fatto non imputabile ad ICM, eventuali termini convenuti per l'Installazione slitteranno conseguentemente. In tali casi, ICM avrà facoltà di richiedere, al termine del rapporto, il rimborso dei maggiori costi sostenuti, rispetto all'originario piano di lavoro, per ulteriori viaggi, manodopera ed aumenti di prezzo di imprese installatrici terze ecc., resisi necessari in conseguenza dell'interruzione dei lavori di Installazione.

10.6) Qualora lo stato di avanzamento del Cantiere non consenta l'esecuzione del montaggio entro 180 giorni dalla consegna dei Materiali in Cantiere, o dal momento in cui ICM abbia comunicato la propria disponibilità ad eseguire l'immediata Installazione, ovvero qualora l'Installazione venga interrotta per più di 180 giorni complessivi, sempre per fatti non imputabili ad ICM, quest'ultima avrà la facoltà, previa comunicazione, di non dar corso al montaggio stesso e potrà procedere ad una riduzione in misura non superiore al 10% del prezzo della Struttura come convenuto nella Conferma d'Ordine, limitandosi a consegnare in Cantiere il Materiale (ove non già consegnato). In tale caso, il Cliente sarà tenuto al saldo del prezzo convenuto, anche se nella Conferma d'Ordine fosse indicato che il saldo (o quote del prezzo) sono subordinate alla compiuta-definitiva Installazione della Struttura.

11) TRASPORTO MATERIALE – SCARICO

Ove il trasporto del Materiale sino al Cantiere, ovvero in altro luogo indicato dal Cliente, venga eseguito a carico e spese di ICM, nella Conferma d'Ordine ICM viene prevista che la proposta comprende il trasporto e che lo stesso è "Vostro cantiere". Con tale locuzione si intende che il Materiale viene trasportato da ICM fino alla banchina più prossima del Cantiere utile per lo scarico (ovvero all'interno del Cantiere) mentre lo scarico ed il trasferimento, da tale luogo fino all'interno del Cantiere ovvero all'interno del Cantiere stesso, fino a pie d'opera, è a cura, spesa e responsabilità esclusiva del Cliente.

12) CONSEGNA

12.1) ICM garantisce che le proprie Strutture sono progettate, prodotte ed installate in conformità alle disposizioni di legge ed ai regolamenti vigenti per gli ascensori e montacarichi alla data di conclusione del Contratto, ai quali anche il Cliente dovrà attenersi relativamente alle opere di sua competenza.



12.2) Fermo quanto sopra indicato all'art 8 (termini di pagamento), quando il Contratto prevede, oltre alla consegna del Materiale, anche l'Installazione a carico di ICM, la Struttura si intende definitivamente consegnata all'atto della ultimazione dell'installazione di tutte le componenti essenziali, compresi i cristalli (ove esistenti). Nei Contratti in cui il Cliente, ovvero l'impresa terza che realizza l'impianto, richiedano ad ICM, per proprie ragioni organizzative, di installare la Struttura ad eccezione dei fianchi porta (come sopra individuati), la consegna definitiva della Struttura si verifica quanto ICM ha installato tutte le componenti essenziali esclusi i fianchi porta, Materiali che ICM si limita in tali ipotesi a consegnare in Cantiere.

12.3) Quando invece il Contratto non prevede alcuna Installazione a carico di ICM, la consegna definitiva della Struttura equivale alla consegna dei Materiali presso il Cantiere.

12.4) Effettuata la consegna definitiva della Struttura come sopra indicato, il Cliente deve procedere, contestualmente e diligentemente, ad effettuare le proprie verifiche della stessa e deve dare comunicazione per iscritto ad ICM, immediatamente e comunque non oltre 8 giorni dalla consegna, dell'esito della verifica. Anche quando ICM provvede all'Installazione della Struttura, il Cliente deve verificare comunque il Materiale consegnato da ICM presso il Cantiere (o in altro luogo indicato dal Cliente), diligentemente e contestualmente alla consegna, e deve dare comunicazione per iscritto ad ICM, immediatamente e comunque non oltre 8 giorni dalla consegna, dell'esito della verifica, specificando le eventuali contestazioni (a titolo di esempio circa gli imballi, le quantità, il numero o caratteristiche esteriori dei Materiali), anche allo scopo di consentire ad ICM, a sua volta e nel minor termine possibile, le proprie verifiche ed eventuali sostituzioni e/o interventi. Ciò deve avvenire con particolare diligenza e tempestività quando l'installazione non dovesse iniziare contestualmente o immediatamente dopo alla Consegna dei Materiali, e ciò anche nell'interesse del Cliente, posto che, con la consegna ed il deposito dei Materiali in cantiere, il Cliente ne diviene custode.

12.5) Il Cliente non può addurre a giustificazione della mancata verifica della Struttura e/o dei Materiali, comportamenti o inerzie di terzi, quali ad esempio il fatto che il proprio Committente non abbia potuto tempestivamente (e comunque entro il predetto termine) eseguire a sua volta le proprie verifiche dei manufatti, posto che la Struttura ed i Materiali si intendono sempre consegnati da ICM al Cliente, anche se destinate al servizio di beni immobili di proprietà di terzi.

12.6) Qualora, per un qualsiasi motivo non imputabile ad ICM, la spedizione e consegna dei Materiali non possa avvenire alla data pattuita, la consegna dei Materiali si intende eseguita ad ogni effetto col semplice avviso da parte di ICM di "merce pronta". Ciò perché ICM non è in grado, effettuata la produzione, di trattenere e depositare presso di sé i Materiali, anche per ragioni di ingombro. In tal caso i Materiali saranno trasportati e depositati a cura di ICM presso uno spedizioniere, scelto dal Cliente entro 3 giorni dalla comunicazione di "merce pronta" o, in difetto di indicazione entro tale termine, scelto direttamente da ICM. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le spese di deposito e le eventuali maggiori spese di trasporto sostenute da ICM rispetto a quanto originariamente previsto.

13) FORZA MAGGIORE

I.C.M. S.r.l. - Lift components - Via Kempten, 12 - 38121 Trento (TN) - ITALY

Tel. +39 0461 960648 Fax +39 0461 991165

E-mail: ufficio.commerciale@icmlift.com - Web: www.icmlift.com

P.IVA IT01274070224 - Iscrizione C.C.I.A.A. di Trento n°127253 - Cap. Soc. Euro 73.600,00

**Certificazione di conformità del controllo di produzione di fabbrica ai fini della
marcatatura CE delle strutture metalliche secondo Regolamento Europeo (UE) n.**

305/2011 ed in conformità alla norma EN 1090-1.

Nr. Certificato: 1305 – CPR - 1192



Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, anche aziendale, boicottaggio, serrata, occupazione, incendio, guerra, guerra civile, tumulti, calamità naturali, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, etc. ; in tal caso le Parti, previa comunicazione all'altra del verificarsi dell'evento di forza maggiore, avranno diritto ad una proroga dei termini di esecuzione del Contratto di durata uguale alla sospensione.

Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 180 giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, dandone comunicazione alla controparte per iscritto, salvo il diritto di ICM al pagamento delle prestazioni effettuate fino al momento del verificarsi della sospensione.

14) TERZI CHE OPERANO PER CONTO O NELL'INTERESSE DEL CLIENTE

14.1) Tenuto conto della natura del contratto e del concreto svolgimento dello stesso nella fase esecutiva-operativa, il Cliente assume piena responsabilità nei confronti di ICM dell'operato dei terzi sopra indicati ai fini dell'esecuzione del Contratto, anche laddove tali terzi si siano attivati di fatto ed abbiano operato senza un formale incarico del Cliente reso noto ad ICM, ma semplicemente nell'interesse, anche indiretto, e/o per conto del Cliente stesso. Si pensi, a titolo di esempio, all'invio del Progetto Impianto, all'approvazione dei Progetti Struttura ICM, alla richiesta di Ordini di variazioni, alle istruzioni e/o documentazioni relative al Cantiere, alla presa in consegna del Materiale presso il Cantiere, al collaudo della Struttura ecc., ove tali atti siano stati eseguiti da una impresa e/o da uno studio di progettazione e/o da un responsabile di Cantiere e/o da un Direttore Lavori nominati o collegati con il Cliente, ovvero nominati da un Committente principale con il quale il Cliente abbia in essere un autonomo rapporto contrattuale.

14.2) E' onere del Cliente specificare esattamente ad ICM e per iscritto, all'atto della conclusione del contratto ovvero in corso di rapporto, il divieto esplicito di operare e relazionarsi, in fase esecutiva, con uno dei predetti soggetti o con soggetti equivalenti (a titolo di esempio il Cliente deve precisare che ICM non può prendere istruzioni e/o ordini da parte di un determinato studio di progettazione e/o direttore lavori responsabile del Cantiere). In difetto di tale prescrizioni specifiche, le istruzioni e gli ordini provenienti da tali terzi saranno validi ed efficaci come se provenienti direttamente dal Cliente.

15) TUTELA DEI DATI PERSONALI

15.1) I dati forniti in occasione del presente contratto saranno conservati e trattati da ICM (quale titolare del trattamento) in banche dati cartacee ed informatiche istituite con obiettivi statistici, nel pieno rispetto della Legge 675/1996 in materia di tutela dei dati personali. A tale fine la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art.11 della citata Legge 675/96, costituisce consenso

I.C.M. S.r.l. - Lift components - Via Kempten, 12 - 38121 Trento (TN) - ITALY

Tel. +39 0461 960648 Fax +39 0461 991165

E-mail: ufficio.commerciale@icmlift.com - Web: www.icmlift.com

P.IVA IT01274070224 - Iscrizione C.C.I.A.A. di Trento n°127253 - Cap. Soc. Euro 73.600,00

**Certificazione di conformità del controllo di produzione di fabbrica ai fini della
marcatore CE delle strutture metalliche secondo Regolamento Europeo (UE) n.**

305/2011 ed in conformità alla norma EN 1090-1.

Nr. Certificato: 1305 – CPR - 1192



dell'interessato che, al contempo, attesta di essere consapevole dei propri diritti dei quali è stato informato ai sensi degli articoli 10 e 13 della Legge.

15.2) Il Cliente, si attiverà ad ottenere analogo consenso, ove necessario, da parte dei soggetti destinatari finali della Struttura, con i quali ICM non ha instaurato alcun rapporto contrattuale, limitatamente a quei dati che siano stati forniti dal Cliente ad ICM (a titolo di esempio, indirizzo e/o dati anagrafici del/i destinatari finali della struttura), manlevando ICM da ogni eventuale pretesa di tali terzi, sotto il profilo della privacy.

16) GERARCHIA DELLE FONTI - LEGGE REGOLATRICE – FORO COMPETENTE

16.1) Il Contratto è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, da quanto previsto nella Conferma d'Ordine ICM, dagli allegati alla stessa nonché dalla documentazione contrattuale sopra indicata.

16.2) In ogni caso, le presenti Condizioni Generali di Contratto non potranno essere derogate se non dietro esplicito consenso di ICM. Ogni eventuale deroga, che fosse in tal modo concordata, rimarrà limitata a quanto in proposito convenuto, ferma l'efficacia di tutte le altre condizioni contrattuali che non siano state espressamente derogate per iscritto.

16.3) Per ogni controversia nascente dalla interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Contratto e, comunque, dal Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trento.

I.C.M. S.r.l. - Lift components - Via Kempten, 12 - 38121 Trento (TN) - ITALY

Tel. +39 0461 960648 Fax +39 0461 991165

E-mail: ufficio.commerciale@icmlift.com - Web: www.icmlift.com

P.IVA IT01274070224 - Iscrizione C.C.I.A.A. di Trento n°127253 - Cap. Soc. Euro 73.600,00

**Certificazione di conformità del controllo di produzione di fabbrica ai fini della
marcatatura CE delle strutture metalliche secondo Regolamento Europeo (UE) n.
305/2011 ed in conformità alla norma EN 1090-1.**

Nr. Certificato: 1305 – CPR - 1192